

**REGOLAMENTO PER LE NOMINE DI CONSIGLIO DI INDIRIZZO,
PRESIDENTE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE**

INDICE

Art. 1 (Ambito di applicazione)	1
Art. 2 (Requisiti di professionalità, di competenza ed etici)	1
Art. 3 (Modalità e procedure per la nomina del Consiglio di indirizzo)	1
Art. 4 (Modalità e procedure per la nomina del Presidente)	4
Art. 5 (Modalità e procedure per la nomina del Consiglio di amministrazione)	5
Art. 6 (Modalità e procedure per la nomina del Collegio sindacale)	5
Art. 7 (Pubblicità)	6
Art. 8 (Norma transitoria)	6

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, dello Statuto, specifica i requisiti, e disciplina le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 2

(Requisiti di professionalità, di competenza ed etici)

1. I candidati alla carica di componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente, fatte salve le previsioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 dello Statuto della Fondazione in materia di onorabilità e di incompatibilità, ineleggibilità, conflitto di interessi e decadenza, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza al fine di consentire la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, attraverso un'adeguata esperienza nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, o presso fondazioni di origine bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale;
- b) attività direttiva presso rilevanti enti pubblici o privati;
- c) attività maturata in campo imprenditoriale;
- d) attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad un Ordine professionale;
- e) attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, economiche o attinenti a uno dei settori di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto.

Art. 3

(Modalità e procedure per la nomina del Consiglio di indirizzo)

1. *(criteri per le designazioni)*

- a) Il Consiglio di indirizzo avvia le procedure di nomina attraverso una specifica seduta consiliare tramite la quale vengono identificate le varie competenze necessarie per il conseguimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Consigliere con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione. Ove ritenuto opportuno, il Presidente della Fondazione rappresenta agli enti designanti le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste.
- b) I candidati dichiarati decaduti dalla carica non possono essere designati o nominati per almeno un quadriennio dalla data di dichiarazione di decadenza.

2. *(presentazione di candidature)*

- a) Il Presidente della Fondazione almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo, ovvero entro quindici giorni dalla

cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, a mezzo di lettera raccomandata, invita i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto, alle designazioni di rispettiva competenza, avuto riguardo ai requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, documenti entrambi disponibili sul sito internet della Fondazione.

- b) I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, provvedono alle designazioni di competenza, dandone comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.
- c) Unitamente alla designazione dovrà pervenire alla Fondazione un analitico curriculum vitae e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente resa nelle forme di Legge, attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti e l'impegno di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto a non candidarsi nei sei mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.
- d) Il Consiglio di indirizzo in carica provvederà, entro 20 (venti) giorni antecedenti alla sua scadenza, all'esame della documentazione e, in piena autonomia, alla relativa nomina, con le modalità previste al successivo comma 5.
- e) Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti, ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine di cui alla precedente lett. b) del presente comma, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini seguenti:
 - i* in caso di inesistenza o insufficienza dei requisiti richiesti o qualora le designazioni non vengano effettuate nel termine assegnato, i designanti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, motivata, del Presidente della Fondazione;
 - ii* qualora lo stesso nominativo venga designato da più soggetti, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni alla sostituzione del nominativo designato;
 - iii* qualora, con riferimento alle designazioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) e f) dello Statuto, il soggetto designante non rispetti il principio della parità di genere, lo stesso viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- f) Ove i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto, non provvedano agli adempimenti richiesti al comma precedente secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi non potranno più designare ulteriori candidati e alla relativa nomina provvede, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Presidente, il Prefetto che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente a cui spettava la designazione.

3. *(presentazione di candidature ai sensi dell'art. 15, comma 5, dello Statuto - cooptati)*

- a) Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, adotta un bando per la presentazione delle candidature di cui all'art. 15, comma 5, dello Statuto.
- b) Il bando deve essere reso pubblico con le modalità ritenute più idonee. Il bando contiene l'invito alla presentazione delle candidature entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti alle Organizzazioni per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.
- c) Le candidature devono essere presentate da almeno tre Organizzazioni riconosciute dalla Legge Regionale n. 42/2012 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore).
- d) Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Organizzazioni candidanti ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Regolamento, da:
 - certificato di iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore istituito presso la Regione Liguria;
 - copia dello Statuto delle Organizzazioni medesime;
 - copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati.

4. *(attività istruttoria)*

- a) La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale (ovvero da una Commissione per le nomine, se costituita) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse con riferimento alla prima richiesta di designazione e 5 (cinque) giorni per le eventuali successive richieste nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lett. e) del presente Regolamento.
- b) Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità viene predisposta una relazione per le conseguenti determinazioni del Consiglio di indirizzo.
- c) L'Organo di indirizzo viene convocato dal Presidente della Fondazione una volta pervenute tutte le designazioni richieste e ritenute ammissibili.
- d) La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le candidature di cui all'art. 3, comma 3 del Regolamento medesimo (cooptati) viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale (ovvero da una Commissione per le nomine, se costituita) entro 20 (venti) giorni dalla data di chiusura dell'apposito Bando.

5. *(procedura di nomina)*

- a) Il Consiglio di indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui all'art. 3,

comma 4, del presente Regolamento, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

- b) Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il consigliere uscente che sia designato.
- c) Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti. In caso di parità di voti (favorevoli e contrari alla proposta) la proposta si intende respinta.
- d) In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio sindacale, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
- e) Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati ad esprimere la propria accettazione entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.
- f) Formato, ai sensi del precedente comma, il nuovo organo, il Presidente uscente provvede alla sua convocazione in data non posteriore di oltre cinque giorni lavorativi alla scadenza del Consiglio di indirizzo uscente, per la prima adunanza e per il suo formale insediamento.
- g) Sino al momento della nomina del nuovo Presidente, la prima seduta del Consiglio di indirizzo sarà presieduta dal componente di nuova nomina avente la maggiore anzianità di carica, da intendersi come anni consecutivi di presenza quale componente, ovvero a parità di anzianità di carica, per età. Ove del nuovo Consiglio di indirizzo faccia parte, quale componente nuovamente designato, il Presidente uscente sarà questi a presiedere la prima adunanza.
- h) Nella stessa seduta il nuovo Consiglio di indirizzo provvede alla cooptazione di due componenti come previsto dall'art. 15, comma 5, dello Statuto secondo procedure di cui al presente articolo 3, comma 3, nonché alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione.
- i) I nominativi cooptati e il Presidente, se scelto al di fuori del Consiglio di indirizzo, dovranno anch'essi provvedere all'effettuazione delle dichiarazioni relative ai requisiti di onorabilità, all'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, di accettazione della carica, nonché all'invio del "curriculum vitae".
- l) Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti.

Art. 4

(Modalità e procedure per la nomina del Presidente)

1. Il Presidente è scelto dal Consiglio di indirizzo sulla base di proposte presentate da almeno cinque componenti del Consiglio di indirizzo stesso, corredate dal curriculum vitae e dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di indirizzo procede alla nomina previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
4. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. In caso di parità di voti (favorevoli e contrari alla proposta), la proposta si intende respinta e si procede ad un seconda votazione.

Art. 5

(modalità e procedure per la nomina del Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Consiglio di indirizzo secondo criteri di tipo selettivo, con riferimento al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale previsti dall'art. 4, lettera f., del D.Lgs.153/1999, nonché del principio della parità di genere.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene mediante votazione a scrutinio segreto, sulla base di liste presentate al Presidente da un minimo di due componenti del Consiglio di indirizzo aventi diritto al voto e contenenti ciascuna quattro nominativi dei quali i primi due devono rappresentare il territorio di Genova e Imperia e contemperare il principio della parità di genere.
3. Ciascuna lista è corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento stesso.
4. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, sono nominati tutti i nominativi in essa contenuti, purché la lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
5. Qualora siano presentate più liste, sono nominati nel Consiglio di amministrazione i $\frac{3}{4}$ dei nominativi della lista che ottiene il maggior numero di voti, secondo l'ordine di lista. Il restante quarto è assegnato alla lista che segue in graduatoria purché ottenga un minimo di tre voti, secondo l'ordine di lista. In caso di parità di voti tra le prime due liste sono nominati due nominativi per ogni lista, secondo l'ordine di lista.
6. Le deliberazioni di nomina del Consiglio di amministrazione sono assunte dal Consiglio di indirizzo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati ad esprimere la propria accettazione entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.
8. Nominato il nuovo Organo, il Presidente provvede alla sua convocazione in data non posteriore di oltre cinque giorni lavorativi alla scadenza del Consiglio di amministrazione uscente, per la prima adunanza e per il suo formale insediamento.
9. Nella prima riunione il nuovo Organo provvede alla nomina del Vice Presidente che verrà eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 6

(Modalità e procedure per la nomina del Collegio sindacale)

1. I componenti del Collegio sindacale, ferme restando le previsioni degli articoli 9, 10, 11, e 13

dello Statuto della Fondazione in materia di onorabilità e di incompatibilità e ineleggibilità, conflitto di interessi e decadenza, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.

2. I componenti del Collegio sindacale sono scelti dal Consiglio di indirizzo sulla base di liste presentate al Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza, da un minimo di quattro componenti del Consiglio di indirizzo e contenenti ciascuna cinque nominativi con specifica indicazione del Presidente, dei 2 sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti dei quali i primi due devono rappresentare il territorio di Genova e Imperia e contemperare il principio della parità di genere.
3. Sono nominati nel Collegio sindacale il Presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente dei nominativi della lista che ottiene il maggior numero di voti, secondo l'ordine di lista. Un sindaco supplente e un sindaco effettivo sono assegnati alla lista che segue in graduatoria, sempre secondo l'ordine di lista, purché ottenga un minimo di tre voti.
4. La verifica preliminare del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal presente Regolamento per la presentazione delle liste viene effettuata dal Presidente della Fondazione coadiuvato dal Segretario generale entro 10 giorni dal ricevimento (o dalla Commissione per le nomine, se costituita).
5. Ove, a seguito della predetta verifica, emergano irregolarità formali nelle presentazioni di liste, il Presidente invita immediatamente i candidati a fornire una nuova lista entro il termine di 10 giorni.
6. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita gli interessati ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina.
7. Una volta pervenuta l'accettazione della carica da parte di tutti i componenti, il Presidente del Collegio sindacale deve provvedere a convocare senza indugio la prima riunione per la verifica per ogni componente del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e per il suo insediamento.

Art. 7

(pubblicità)

1. Lo Statuto della Fondazione e il presente Regolamento possono essere consultati presso la Segreteria e sul sito internet della Fondazione.
2. I nominativi dei componenti degli Organi statutari vengono resi noti sul sito internet della Fondazione unitamente ai relativi curricula.

Art. 8

(norma transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello Statuto a cui è allegato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.